

Misure di prevenzione - Appartenenza ad associazione mafiosa - Pericolosità sociale - Presunzione - Valutazione (C.p., art. 416 *bis*; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 4, lett. a, 5, 6).

L'entrata in vigore del c.d. codice antimafia, legittimando l'applicazione delle misure di prevenzione alle persone indiziate di appartenere all'associazione mafiosa "quando siano pericolose per la sicurezza pubblica", positivizza il carattere meramente relativo di presunzione, con esclusione di ogni biasimevole sovrapposizione, con suggestione sinonimistica, tra il piano dell'appartenenza mafiosa e quello della pericolosità. Da ciò è possibile inferire ulteriormente che l'applicazione di una misura di prevenzione continua ad essere preclusa soltanto dalla emergenza di elementi positivi dai quali indurre che, al momento del pronunciamento del giudice, la persona proposta non è più pericolosa.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SECONDA SEZIONE PENALE, 5 novembre 2012 (dep. 8 novembre 2012) - LUPO, *Presidente* - LUPARELLO, *Estensore* - AA, proposto.